



Polizia Locale

REGOLAMENTO 2018

per il funzionamento e

la disciplina della

Commissione Comunale di

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

(C.C.V.L.P.S.)

art. 141 e seguenti del Reg. Esecuz. del T.U.L.P.S



Polizia Locale

Indice

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Campo di applicazione
- Art. 4. Composizione e nomina
- Art. 5. Convocazione della Commissione Comunale
- Art. 6. Riunioni della Commissione Comunale
- Art. 7. Parere della Commissione Comunale
- Art. 8. Verbale della Commissione Comunale
- Art. 9. Compiti della Commissione Comunale
- Art. 10. Commissione ristretta
- Art. 11. Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone
- Art. 12. Applicazione del Titolo IX del D.M. n.149 del 19.08.1996.
- Art. 13. Allestimenti temporanei
- Art. 14. Iniziative escluse dalla verifica di agibilità
- Art. 15. Domanda di agibilità
- Art. 16. Spese per il sopralluogo
- Art. 17. Ufficio competente
- Art. 18. Disposizioni transitorie
- Art. 19. Entrata in vigore



Polizia Locale

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-bis del Reg. per l'Esec. del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 Maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 1. per **luogo pubblico**, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del Codice della Strada e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
 2. per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);
 3. per **spettacoli**, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);
 4. per **trattenimenti**, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo);
 5. per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
 6. per **allestimenti temporanei**, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 7. per **locali**, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
 8. per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337;
 9. per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui l'art. 141-bis, del Reg. per l'Esec. del T.U.L.P.S.;



Polizia Locale

10. per **Commissione ristretta**, la Commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
11. per **provvedimento finale**, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
12. per **T.U.L.P.S.** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;
13. per **Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 Maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del D.M. 19 Agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Art. 4 – Composizione e nomina della Commissione Comunale

1. La Commissione Comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente regolamento fino all'insediamento della nuova Commissione, da effettuarsi entro sei mesi .
2. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica e un supplente individuato dall'Ufficio Tecnico Comunale .
3. Sono membri aggregati alla Commissione, ove occorra:
 - a) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
4. Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta e previa decisione del Presidente della Commissione :
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;



Polizia Locale

- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
- Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 Ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo Regolamento di Attuazione.
 - Ogni componente la Commissione può nominare un suo delegato che partecipa alle sedute quando il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
 - Alle riunioni della Commissione partecipa un Segretario appartenente al Settore di competenza .

Art. 5 – Convocazione della Commissione Comunale

- La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.
- La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto a cura del Responsabile dell'Ufficio preposto, deve essere inviato di norma almeno 15 = quindici giorni prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo PEC , posta elettronica, per telefono o altra forma ritenuta idonea ad attestare l'avvenuto ricevimento del messaggio .
- Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 4, comma 3, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
- L'avviso di convocazione è, altresì, inviato agli Enti, Organismi, Associazioni di appartenenza dei componenti della Commissione, previsti dall'art. 4, comma 4, che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato.
- Entro il termine di cui al comma 2, il Responsabile dell'Ufficio preposto informa della riunione della Commissione il richiedente il provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante un suo delegato e presentare memorie e documenti almeno 7 = sette giorni prima della riunione. Il delegato dovrà presentarsi alla riunione con apposita delega, sottoscritta dal richiedente il provvedimento finale, da acquisire agli atti.



Polizia Locale

Art. 6 – Riunioni della Commissione Comunale

1. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti della Commissione.
2. Nel caso in cui nella domanda, finalizzata al rilascio del provvedimento finale, non sia indicato il termine entro cui l'interessato richieda che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta dall'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 45 = quarantacinque giorni prima di tale data.
3. L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
4. Spedito l'avviso di convocazione, la documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del Segretario della Commissione, da parte di tutti i membri della stessa.
5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nei luoghi ove convocati con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.
6. Per la validità della Commissione devono essere presenti tutti i componenti decritti dall'Art. 4 Comma 2. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati, quando i locali o gli impianti da ispezionare non sono dotati di specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.
7. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, senza indugio, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

Art. 7 – Parere della Commissione Comunale

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, elencati all'art. 4, comma 2, dalla lettera **a)** alla lettera **f)**, e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri ai quali, per la materia di competenza, possono imporre condizioni e/o prescrizioni.



Polizia Locale

2. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore, non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco, per le determinazioni del caso.
3. Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.
4. Il parere della Commissione è dato per iscritto, deve essere motivato ed inserito nell'apposito verbale di riunione, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinato in relazione alle risultanze degli accertamenti e controlli. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti, dal Segretario, e dal richiedente il provvedimento o suo delegato, se presente.
5. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità indicati nell'art. 51 del Codice di procedura Civile.

Art. 8 – Verbale della Commissione Comunale

1. Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:
 - a) i nominativi dei componenti presenti;
 - b) i nominativi dei componenti aggregati non obbligatori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
 - c) i nominativi dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
 - d) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e, se assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;
 - e) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - f) eventuali dichiarazioni di voto;
 - g) tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Al verbale della riunione deve essere allegato in copia l'avviso di convocazione.

2. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene inviato all'interessato; il provvedimento finale, a cura del Segretario della Commissione.
3. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.
4. I verbali delle riunioni della Commissione e tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, dal Responsabile dell'Ufficio Comunale preposto.



Polizia Locale

Art. 9 – Compiti della Commissione Comunale

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. , provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del Reg. d'Esec. del T.U.L.P.S. , alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.)
2. I compiti della Commissione sono i seguenti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 Gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
 - f) rilascio parere ai fini dell'attribuzione del codice identificativo per le nuove attività di spettacolo viaggiante comprese le strutture dei giochi gonfiabili ai sensi del D.M. del 18.05.2007 ;
3. Non sono di competenza della Commissione Comunale per le verifiche dei locali e dei luoghi seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori ;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità.
4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale e Commissione Provinciale, viene individuata sulla base della



Polizia Locale

dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 12.

Art. 10 – Commissione ristretta

1. La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141, primo comma, lettera e), del Reg. d'Esec. del T.U.L.P.S. .
2. Il Presidente della Commissione Comunale, sentita la Commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Art. 11 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti della CCVLS sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da un relazione tecnica di un libero professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali (come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06.11.02) che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
2. La relazione deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 19 Agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e del D.M. 18 Marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".
3. Il progetto, gli elaboratori grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza.
4. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone "deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle



Polizia Locale

persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

5. Per allestimenti temporanei, di cui all'art. 12, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

Art. 12 – Applicazione del Titolo IX del D.M. n.149 del 19.08.1996

1. Nel caso di luoghi e di spazi all'aperto accessibili a chiunque (piazze e/o aree urbane), non delimitati, utilizzati occasionalmente per manifestazioni varie non va richiesto il preventivo parere favorevole di agibilità alla competente CCVLPS e si applica il titolo IX del D.M. n.149 del 19.08.1996 se ricorrono le seguenti ipotesi:
 - mancato allestimento di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie;
 - allestimento di un palco o pedana per artisti;
 - installazione di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, in aree non accessibili al pubblico.
2. All'atto della presentazione della domanda per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo, è fatto obbligo produrre:
 - una relazione redatta dal Tecnico incaricato con la dichiarazione che l'allestimento previsto rientra nella previsione di cui al titolo IX del D.M. 19.08.1996;
 - ad allestimenti ultimati è fatto obbligo produrre la seguente documentazione:
 - certificazione dell'idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
 - dichiarazione concernente l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
 - nulla-osta per l'impatto acustico, rilasciato dal Dipartimento Tutela Ambiente competente per territorio;
 - concessione di suolo pubblico o privato;
 - parere della Sovrintendenza se l'Area è sottoposta a vincolo di cui all'Art. 10 del Codice dei Beni culturali e paesaggistici;
 - dichiarazione sostitutiva ai fini della certificazione antimafia;
 - domanda con marca da bollo di € 16,00;

Art. 13 – Allestimenti temporanei

1. La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.



Polizia Locale

2. Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.
3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi della Legge 46/90.
4. In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorsi due anni dal rilascio della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.

Art. 14 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità

1. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o al contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 Agosto 1996 (vedi Art.12).
 - b) le attività di spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato;
 - c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - d) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
 - e) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc jockey senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente



Polizia Locale

rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. È fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 Agosto 1996 (vedi Art.12) .

- f) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- g) le sale giochi;
- h) le manifestazioni fieristiche di cui alla Legge della Regione Lombardia n. 30 del 10 Dic.2002 e relativo Regolamento di attuazione n.5 del 12 Apr.2003 ;
- i) le sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- j) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- k) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Art. 15 – Domanda di agibilità

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione Comunale, gli interessati devono presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, precisando se trattasi di:
 - a) richiesta di parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti;
 - b) modifica di parere per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizioni di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni;
 - c) richiesta di sopralluogo.
2. La domanda deve essere presentata, in duplice copia a firma di un tecnico abilitato, almeno 45 = quarantacinque giorni prima. Qualora separatamente sia già stata presentata domanda al Comando VV.FF., in alternativa alla presentazione dei documenti in duplice copia, è possibile dichiarare, nella domanda, che una copia identica della documentazione è già in possesso del Comando VV.FF.
3. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, da elaboratori grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazione, secondo quanto indicato in apposita modulistica che la Commissione Comunale dovrà predisporre in occasione della prima seduta.



Polizia Locale

4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre a quelli indicati nell'apposito elaborato di cui al comma 3, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.
5. Il Responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.
6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il Responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990.
7. La Commissione, acquisita la domanda e la relativa documentazione, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio, esprime il parere:
 - a) entro 30 = trenta giorni per parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modificazioni sostanziali degli stessi;
 - b) entro 25 = venticinque giorni per manifestazioni temporanee;
 - c) entro 15= quindici giorni in caso di comprovata esigenza valutabile dal presidente per manifestazioni temporanee all'aperto.

Art. 16 – Spese per il sopralluogo

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Verano Brianza, da effettuare prima del sopralluogo.
2. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione dei sopralluoghi.
3. Le spese per i sopralluoghi non sono dovute per quelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17 – Ufficio competente

1. L'ufficio comunale competente per le attività della Commissione è l'Ufficio Commercio, ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione del parere di agibilità, per i sopralluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione.



Polizia Locale

2. Il Responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze di agibilità, pubblico spettacolo o intrattenimento, di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. qualora, ai fini della sicurezza dei cittadini, ritenga necessario effettuare sulle strutture e sugli impianti delle iniziative e manifestazioni, di cui all'art. 13, non assoggettate alla verifica della Commissione Comunale in oggetto, può richiedere al Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza di effettuare sopralluoghi anche a mezzo della Commissione ristretta di cui all'art. 7.
3. L'esito delle verifiche, di cui al comma 2, concorrono a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

Art. 18 – Disposizioni transitorie

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione Comunale di cui al presente regolamento sono esaminate e concluse con le modalità del procedimento in corso.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.